REGOLAMENTO (CEE) N. 2307/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/87 per quanto concerne la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbrario 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare dev'essere ripartito tra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali ed i nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3922/87 della Commissione [4] ha ripartito il quantitativo in questione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/86 [6], ha previsto la possibilità di rivedere i quantitativi in base ai titoli rilasciati durante il primo semestre dell'anno in questione; che il bilancio dei titoli rilasciati al 30 giugno 1988 è tale da giustificare una nuova ripartizione di tali quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3922/87 è sostituito dal seguente articolo:

« *Articolo 1*

Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, come segue:

(in peso netto/t)

Paese d'origine / Paese importatore	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri
Belgio Lussemburgo	268	—	48	—	—
Danimarca	600	20	—	255	—
RF di Germania	29 681	360	2 139	178	483
Grecia	15	5	137	—	20
Francia	10	—	18	—	2
Irlanda	—	—	—	—	—
Italia	—	—	25	—	20
Paesi Bassi	86	—	68	—	10
Regno Unito	127	—	161	—	—
Spagna	3	—	10	—	—
Portogallo	—	—	—	1	—

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 198 del 26. 7. 1988.
[3] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 20.
[5] GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
[6] GU n. L 163 del 19. 6. 1986, pag. 17.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente